

(L.R. N° 16/96)  
(L.R. N° 13/99)  
(L.R. N° 6/01)

AGGIORNAMENTO STUDIO  
AGRICOLO FORESTALE

COMUNE di  
TORREGROTTA  
provincia di Messina



## **1 . INTRODUZIONE**

Lo Studio Agricolo-Forestale disposto dalla Legge Regionale n° 15 del 30-04-1991 pubblicato sulla G.U.R.S. del 04/05/1991 all'articolo 3 comma 11 recita nel seguente modo: "Le revisioni dei Piani Regolatori Generali comunali devono essere compatibili con gli Studi Agricolo-Forestali da effettuare, da parte di Laureati in Scienze Agrarie e Forestali, ai sensi del quinto comma dell'articolo 2 della Legge Regionale 27 Dicembre 1978, n° 71 e con le prescrizioni dell'articolo 15, lettera C, della Legge Regionale 16 giugno 1976, n° 78, che i comuni sono tenuti ad eseguire nell'ambito del proprio territorio".

L'entrata in vigore delle "norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione Siciliana in materia urbanistica" (L.R. n°71 del 27/12/1978) con l'articolo 2, emana i "criteri di formazione dei Piani Regolatori Generali"

La Legge n° 78 del 12/06/1976 (G.U.R.S. 16 giugno 1978), riguardante i "provvedimenti per lo sviluppo del turismo in Sicilia" all'articolo 15 così recita: "ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali

debbono osservarsi, in tutte le zone omogenee ad eccezione delle zone A e B, in aggiunta alle disposizioni vigenti, le seguenti prescrizioni: ommissis, lettera "c" "Le costruzioni debbono arretrarsi di metri 200 dal limite dei boschi delle fasce forestali e dai confini dei parchi archeologici". Con specifico riferimento alla definizione di bosco, la Regione Siciliana ha emanato la Legge n° 16/96 "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione" con la quale, all'art. 4 comma 1, definisce "bosco" a tutti gli effetti di legge una superficie di terreno di estensione non inferiore a 5.000 metri quadri in cui sono presenti piante forestali, arboree e/o arbustive destinate a formazioni stabili in qualsiasi stadio di sviluppo che determinano una copertura del suolo non inferiore al 50%; al comma 2 recita: si considerano altresì boschi semprechè di dimensioni non inferiori a quelle di cui al comma 1, le formazioni rupestri e ripariali, la bassa ed alta macchia mediterranea, nonché i castagneti anche da frutto e le fasce forestali di larghezza media non inferiore a 25 metri. Al comma 3 non si considerano in ogni caso boschi i giardini pubblici e i parchi urbani, i giardini e i parchi privati, le colture specializzate a rapido accrescimento per



La produzione del legno anche se costituita da specie forestali nonché gli impianti destinati prevalentemente alla produzione del frutto.

La Legge Regionale n° 13 del 19-08-1999 con l'art. 1 sostituisce l'art. 4 della L.R. n° 16/96 che recita al "comma 1: si definisce bosco a tutti gli effetti di legge una superficie di terreno di estensione non inferiore a 10.000 mq. in cui sono presenti piante forestali, arboree o arbustive, destinate a formazioni stabili, in qualsiasi stadio di sviluppo, che determinano una copertura del suolo non inferiore al 50%. Comma 2: si considerano altresì boschi, sempreché di dimensioni non inferiori a quelle di cui al comma 1, le formazioni rupestri e ripariali, la macchia mediterranea, nonché i castagneti anche da frutto e le fasce forestali di larghezza media non inferiore a 25 metri. Comma 3: Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e foreste, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri per l'individuazione delle formazioni rupestri, ripariali e della macchia mediterranea. Comma 4: i terreni su cui sorgono le formazioni di cui ai commi 1 e 2, temporaneamente privi della vegetazione arborea

legiferare sul riordino della legislazione in materia  
L.R. 19 agosto 1999 n° 13, la Regione Siciliana nel  
Con l'entrata in vigore della L.R. 6 Aprile 1996 n° 16, e la  
integrativi o modificativi, successivamente emanati.

n° 1150 del 17/8/1942 e da tutti gli interventi legislativi,  
Piano Regolatore Generale previsto, quest'ultimo, dalla Legge  
un documento tecnico indispensabile ai fini della stesura del  
indagini nell'ambito del territorio comunale, la redazione di  
Lo Studio Agricolo-Forestale prevede, attraverso accurate  
in generale.

urbanizzazione nel rispetto dell'agricoltura e dell'ambiente  
più sensibili ed avanzate in Italia in materia di  
Studio Agricolo-Forestale, la Regione Siciliana si pone fra le  
30/4/1991, la quale prevede che i Comuni si forniscano di uno  
Con l'entrata in vigore della Legge Regionale n° 15 del

**2 . SCOP**

degli strumenti urbanistici comunali”  
divieto di cui ai comma 1, 2 e 3 non opera nelle zone A e B  
c) dopo il comma 11 e inserito il seguente comma 12: “Il  
densità è costituito esclusivamente dalla zona di rispetto”;  
comparto territoriale di riferimento per il calcolo di tale

Comune di Torregrotta, di aggiornare ed adeguare lo Studio della provincia di Messina al n° 273, è stato incaricato dal MAIMONE iscritto all'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali Olivarella n° 146, nella persona del Dr. Agronomo Andrea associato Agriproget con sede in Milazzo, Via Nazionale 16/96 e successive modifiche ed integrazioni, lo studio dello studio agricolo forestale", ai sensi della L.R. n° dell'aggiornamento ed adeguamento alle normative vigenti incarico a libero professionista per la redazione resa esecutiva con oggetto: "Piano Regolatore Generale - Con delibera della Giunta Municipale n° 51 del 23-09-2004

### 3 . MODALITA'

6 del 03/05/01 art. 89 comma 8.  
leggi, ed alle nuove norme urbanistiche dettate dalla L.R. n° proprio territorio al fine di adeguarsi alle sopra citate superficiali boschive devono redigere studi nell'ambito del Alla luce di quanto sopra, tutti i comuni interessati da per essere definita bosco.  
caratteristiche che deve presentare una qualunque superficie forestale e di tutela della vegetazione, ha identificato le



tra 0 e 193 m s.l.m.. In dettaglio, le località Scala e denominata "collina litoranea di Milazzo"; esso si colloca Il Comune di Torregrotta è compreso nella zona agraria n° 9 lunghezza dell'intero territorio comunale.

linea ferrata si estende in direzione Sud per tutta la continua lungo una fascia mediana, che partendo dall'attuale Nord del territorio ed arriva a ridosso della ss. 113, e L'insediamento urbano si sviluppa in gran parte sul versante restante parte presenta giacitura pianeggiante. 30 % della superficie ricade in zona collinare, mentre la Nord-Sud) e larghezza media m 1150 (direzione Est-Ovest). Il irregolare, estendendosi in lunghezza circa m 3700 (direzione superficie complessiva di Km<sup>2</sup> 4,22, presenta forma Il territorio comunale di Torregrotta si estende su una

#### 4 NOTIZIE GENERALI

n° 5 copie.  
comunale, supportata da una relazione tecnico-descrittiva in cartografia in scala adeguata dell'intero territorio L'incarico viene espletato attraverso la realizzazione di una sopra.  
Agricolo-Forestale secondo quanto previsto dalla Legge di cui

d'acqua a regime torrentizio e da alvei di torrenti in genere  
Il comprensorio è caratterizzato dalla presenza di corsi  
di argille dal sottosuolo.

si attua anche la fabbricazione di laterizi previa estrazione  
individua un suolo prevalentemente argilloso; in tali aree,  
in gran parte delle contrade Triari, Timoniere e Maddalena si  
e sul lato Ovest. Nel versante Sud orientale, ed esattamente  
riscontrano nelle zone pianeggianti localizzate sul litorale  
grado di fertilità; terreni con tali caratteristiche si  
attivo profondo, pH tendenzialmente neutro e soddisfacente  
una tessitura di medio impasto tendente allo sciolto, strato  
Gran parte del suolo di interesse agrario è caratterizzato da  
ettari, presenta pendenza oscillante dal 20 al 40 %.

dal 5 al 20 %, mentre la restante superficie, circa 72  
una parte di esso, circa ettari 40, ha una pendenza variabile  
netta prevalenza di superficie pianeggiante circa 310 ettari;  
Dal punto di vista orografico, detto territorio presenta una  
tra 52 e 193 m s.l.m..

Perara tra 34 e 54 m, mentre la contrada Bottisco si colloca  
13 e 34 m, la contrada Maddalena tra 54 e 108 m, la contrada  
Triari e Timoniere tra 8 e 14 m, la contrada Mezzasalma tra  
Fondachello si collocano tra 0 e 13 m s.l.m., le contrade